Studio BBM Associati

MALATTIA, VISITE FISCALI E REPERIBILITÀ: COSA CAMBIA PER LAVORATORI E DATORI

Parte 1

N. 136 | 20 Luglio 2026 | Paghe e lavoro

BBM AGGIORNA N. 136 DEL 20 LUGLIO 2026

La gestione delle assenze per malattia continua a rappresentare uno degli ambiti più delicati del rapporto di lavoro, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.

Negli ultimi anni il sistema delle visite mediche di controllo ha subito significative modifiche, culminate nell'unificazione delle fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati.

Oggi il controllo domiciliare può essere disposto **sin dal primo giorno di assenza e in qualsiasi momento del periodo di prognosi**, con obblighi stringenti a carico del lavoratore e rilevanti conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata. In questo BBM Aggiorna – e in quelli che seguiranno – si analizza il quadro normativo e operativo delle visite fiscali INPS, approfondendo gli obblighi di comunicazione, le fasce di reperibilità, le ipotesi di esonero, le sanzioni e il ruolo del datore di lavoro nella richiesta delle visite di controllo.

La visita medica di controllo, comunemente definita visita fiscale, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore garantisce il corretto utilizzo dell'istituto della malattia.

L'obiettivo è duplice: da un lato tutelare il lavoratore effettivamente impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa, dall'altro contrastare eventuali comportamenti abusivi.

La certificazione medica telematica inviata all'INPS dal medico curante produce infatti effetti immediati sia sul trattamento economico di malattia sia sugli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell'Istituto previdenziale.

Una volta trasmesso il certificato, il lavoratore entra nel sistema dei controlli medici e può essere sottoposto a visita fiscale domiciliare per l'intero periodo di prognosi indicato nel certificato stesso.

La televisita

La progressiva diffusione degli strumenti di telemedicina ha modificato anche le modalità di gestione delle assenze per malattia. Oggi il lavoratore può, in determinate circostanze, essere visitato dal medico curante mediante collegamento audio-video senza la necessità di una visita ambulatoriale o domiciliare in presenza.

Secondo le Linee guida nazionali sulla telemedicina approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni, la televisita costituisce una vera e propria prestazione sanitaria che consente al medico di interagire con il paziente in tempo reale attraverso strumenti digitali, valutandone lo stato di salute e acquisendo le informazioni cliniche necessarie. Nel contesto delle assenze dal lavoro, la televisita può consentire al medico di emettere o prorogare il certificato telematico di malattia quando le condizioni cliniche del paziente risultano adeguatamente valutabili da remoto e quando il professionista ritiene di disporre di elementi sufficienti per formulare il giudizio medico.

La possibilità di ricorrere alla telemedicina non elimina tuttavia la responsabilità professionale del medico certificatore. Il sanitario deve sempre verificare che la valutazione a distanza sia compatibile con la patologia riferita e può richiedere una visita in presenza qualora ritenga necessario effettuare accertamenti clinici diretti.

Dal punto di vista del lavoratore, il certificato rilasciato a seguito di una televisita produce gli stessi effetti giuridici del certificato emesso dopo una visita tradizionale. Il dipendente è pertanto tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di malattia, compresi quelli relativi alla reperibilità per eventuali visite mediche di controllo disposte dall'INPS.

Nei BBM Aggiorna di questa settimana proseguiremo la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/malattia-visite-fiscali-e-reperibilita-cosa-cambia-per-lavoratori-e-datori-prima-parte/